

PROPOSTE DI MODIFICA DELL'A.S. N. 833
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

Proposta emendativa n. 1

Indebita restrizione di attività collaterali a quelle di guida turistica

La legge introduce una riserva professionale estremamente estesa e rigorosa, che rischia di comprimere gli spazi di libertà ed autoorganizzazione di terzi. In particolare, si ritiene che debbano restare libere una serie di attività, normalmente condotte da Enti del terzo settore, quali, in particolare: le aperture straordinarie (dove spesso il coinvolgimento di guide professionali non sarebbe economicamente od organizzativamente possibile); le attività didattiche e culturali in favore di associati (che sono espressione della libertà associativa).

Disegno di legge	Proposte di modifica
<p>Art. 3 (Esercizio della professione di guida turistica)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.</p> <p>3. Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, anche appartenenti a soggetti privati, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.</p> <p>4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.</p>	<p>Art. 3 (Esercizio della professione di guida turistica)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero nei seguenti casi:</p> <p>a) per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura. nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.</p> <p>b) per lo svolgimento di visite in occasione di aperture straordinarie di siti ordinariamente non accessibili o difficilmente accessibili al pubblico.</p> <p>2-bis Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da Enti del terzo settore in favore dei propri associati, nonché le attività e le iniziative organizzate da Enti del terzo settore per assicurare la fruizione di siti di cui siano proprietari.</p> <p>3. Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui</p>

	<p>al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, anche appartenenti a soggetti privati, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.</p> <p>4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.</p>
--	--

Proposta emendativa n. 2

Accesso a siti di proprietà privata

La legge impone ai privati di ammettere gratuitamente e senza restrizioni le guide turistiche all'interno di istituti e luoghi di cultura di loro proprietà, per svolgervi la professione o per ragioni formative, sanzionando chi intenda impedire o anche solo regolamentare questa facoltà. Queste previsioni costituiscono una intromissione nel diritto di proprietà e pongono altresì seri problemi di regolamentazione pratica. Si propone, quindi, di limitare il diritto di libero accesso ai soli luoghi e istituti di cultura di appartenenza pubblica.

Disegno di legge	Proposte di modifica
<p>Art. 3 (Esercizio della professione di guida turistica)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.</p> <p>3. Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, anche appartenenti a soggetti privati, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.</p> <p>4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.</p>	<p>Art. 3 (Esercizio della professione di guida turistica)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.</p> <p>3. Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, anche appartenenti a soggetti privati, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.</p> <p>4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.</p>
<p>Art. 9 (Ingresso gratuito)</p> <p>1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi</p>	<p>Art. 9 (Ingresso gratuito)</p> <p>Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi</p>

<p>dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o di privati.</p>	<p>dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi e di privati.</p>
<p>Art. 12 (Divieti e sanzioni)</p> <p>1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.</p> <p>2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.</p> <p>3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, tour operatore ogni altro intermediario, di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo ai gestori delle piattaforme digitali e dei siti web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi, di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.</p> <p>4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, anche appartenenti a soggetti privati.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1,2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, e alle imprese di cui al comma 3.</p>	<p>Art. 12 (Divieti e sanzioni)</p> <p>1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.</p> <p>2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.</p> <p>3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, tour operatore ogni altro intermediario, di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo ai gestori delle piattaforme digitali e dei siti web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi, di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.</p> <p>4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, anche appartenenti a soggetti privati appartenenti allo Stato, agli enti territoriali o ad altri enti pubblici.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1,2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a</p>

<p>6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.</p> <p>7. Alle funzioni di controllo e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>8. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.</p>	<p>soggetti privati, e alle imprese di cui al comma 3.</p> <p>6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.</p> <p>7. Alle funzioni di controllo e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.</p>
--	---